



# CITTÀ di VENTIMIGLIA

Provincia di Imperia

**SECRETARIO GENERALE**

## **ORDINANZA N° 85 DEL 03/06/2020**

Oggetto: MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. NUOVE DISPOSIZIONI CON EFFICACIA SINO AL 31 LUGLIO 2020.

### **IL SINDACO**

**VISTO** l'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, "istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale e pertanto autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;

#### **RICHIAMATI:**

- la DELIBERA del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale si dichiara lo stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 31 luglio 2020 per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali;
- il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (DECRETO CURA ITALIA);
- il DECRETO LEGGE 25 marzo 2020, n 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (NUOVO CORONAVIRUS)" che dispone che, ai fini di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, una o più misure restrittive, ed in particolare misure di limitazione della circolazione delle persone, ai sensi degli artt. 1 e 2, comma 1, del decreto;
- il DECRETO del PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI del 17 maggio 2020 che detta una serie di misure urgenti di contenimento da osservare sull'intero territorio nazionale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID\_19, nel contempo disciplinando le attività economiche che possono restare attive, cosiddetta "Fase 2", indicando anche le fasi successive, con efficacia dalla data del 18 maggio fino al 14 giugno 2020;
- il DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33, riportante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 18 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020;

#### **RICHIAMATI altresì:**

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

- il decreto n. 18 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Liguria, in qualità di Commissario delegato di Protezione Civile recante: “Atto d’indirizzo e disposizioni attuative al D.P.C.M. 10/04/2020 recante “”Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all’intero territorio nazionale”, in ordine alle attività ammesse sul territorio della Regione Liguria;
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 25 del 3 maggio 2020 che detta misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, relative ad interpretazioni attuative sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni contenute nel citato DPCM 26 aprile 2020, con efficacia sino al 17 maggio 2020.
- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 29 del 16 maggio 2020 che detta disposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi per la protezione individuale usati.

**RICHIAMATA** inoltre l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Liguria n. 30 del 17 maggio 2020 che detta misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, relative all’attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al citato DPCM 17 maggio 2020;

**RITENUTO** utile e necessario, ancora di più che prima, garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale di Ventimiglia;

**CONSIDERATO** che il citato provvedimento nazionale (DPCM 17 maggio 2020) e Regionale (Ordinanza n.30 del 17 maggio 2020) consentono l’apertura di nuove attività e maggiori spostamenti di persone e che è pertanto maggiormente necessario contemplare la ripresa delle attività e spostamenti nel territorio del Comune di Ventimiglia con l’esigenza di garantire la salute umana, evitando il diffondersi del contagio COVID-19, ove si ritiene non sia garantibile il distanziamento sociale;

**RICHIAMATE** le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche nell’ordinanza regionale 25/2020 e 30/2020, e la possibilità dei Sindaci di adottare con propria ordinanza misure di contenimento più restrittive (e non in contrasto) con le citate Ordinanze regionali, al fine di evitare assembramenti e garantire il rispetto delle distanze interpersonali, disciplinando l’apertura o chiusura di luoghi, aree o zone pubbliche, conseguentemente limitandone o contingentando l’accesso ovvero vietandolo;

**RICHIAMATE** tutte le Ordinanze regionali sino alla n.35 del 01/06/2020;

**VISTO** l’art. 50, comma 4, del D.Lgs 267/2000 del TUEL;

**CONSIDERATO:**

- che le autorità sanitarie nazionali e locali hanno chiarito che la diffusione del virus COVID-19 avviene principalmente attraverso le goccioline prodotte dalle persone e diffuse nell’ambiente tramite l’apparato respiratorio;
- che mantenere la massima attenzione ed utilizzare ogni accorgimento e/o dispositivo di sicurezza sanitaria è un diritto dovere a cui non dobbiamo rinunciare per noi stessi e per gli altri, ponendo la massima attenzione alle modalità di svolgimento delle attività da considerarsi non sospese, sugli spostamenti e nei rapporti con chi ci circonda;

## **ORDINA**

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

per le motivazioni espresse in narrativa, qui integralmente richiamate, e non in contrasto con le ordinanze, decreti e altra normativa regionale o statale:

Dalle ore 14.00 del 3 giugno 2020 e sino alle ore 24.00 del 31 luglio 2020,

1) Sull'intero territorio comunale si applicano e qui richiamano le "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all'unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome", approvate in data 25 maggio 2020, allegate alla citata Ordinanza regionale n.35/2020; Linee di indirizzo che per comodità di lettura qui si allegano;

2) Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio Comunale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fermo restando e compatibilmente con quanto previsto dalle allegate Linee guida.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. A questi fini, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

3) oltre a quanto previsto al precedente punto 1 e 2, l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è imposto anche negli spazi pubblici utilizzati per l'accesso, anche durante l'attesa, ai locali di cui al punto precedente e:

- presso le fermate degli autobus;
- all'interno dei cimiteri comunali;
- durante gli spostamenti per qualsiasi motivo lungo i marciapiedi cittadini del centro città e sul lungomare, in quanto maggiormente frequentati e conseguentemente ove non è possibile assicurare il distanziamento sociale tra le persone di almeno un metro;
- durante la permanenza sulle panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e sia sempre indossata la mascherina o altro dispositivo, evitando comunque assembramenti.

4) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante; è data quindi la facoltà durante i controlli degli spostamenti da parte delle Forze di polizia, o durante l'ingresso in un luogo pubblico o aperto al pubblico, di rilevare la temperatura corporea, con sistema laser a distanza, procedendo a rilevare la violazione e impedendo l'ingresso, ai soggetti con temperatura superiore a 37,5° C;

5) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi morbidità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;

6) sino al 14 giugno 2020, è ammesso l'accesso alla spiaggia, anche senza mascherina, purché rispettando le citate "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

ricreative approvate all'unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome”, ad eccezione delle seguenti spiagge interessate ai lavori di pulizia e ripascimento alle quali pertanto non sarà concesso l'accesso:

- tratto dalla foce Torrente Nervia a via Lamboglia;
- tratto da via Dante a via Chiappori;
- le spiagge delle Calandre;
- tratto dalla spiaggia di latte fino al Confine.

A decorrere dal 15 giugno 2020:

- non è ammesso l'accesso alle spiagge libere nel tratto dal porto turistico degli scoglietti sino al confine, in quanto non sorvegliate, salvo le spiagge libere delle Calandre e di Latte il cui accesso è ammesso.

- fermo restando quanto sopra è ammesso l'accesso a tutte le altre spiagge libere sul territorio;

- ogni accesso consentito alle spiagge libere può avvenire anche senza mascherina, purché rispettando le citate “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all'unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

7) lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì sarà consentito, con apposita autorizzazione, solo dopo l'acquisizione del parere favorevole del Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico della Prefettura, cui il Comune sottoporrà la propria proposta di apertura, purché rispettando le citate “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate all'unanimità dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome”.

8) per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si richiamano qui il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 e tutte le Ordinanze del Presidente della giunta Regione Liguria sino alla n. 35 del 1° giugno 2020;

9) eventuali precedenti provvedimenti in contrasto con la presente Ordinanza sono da ritenersi abrogati.

## **INFORMA**

che l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta ad altre misure di protezione personale e di igiene respiratoria e delle mani, come quelle sopra indicate è infatti possibile che l'uso delle mascherine possa addirittura aumentare il rischio di infezione se non indossate e utilizzate correttamente a causa di un falso senso di sicurezza e di un maggiore contatto tra mani, bocca e occhi, quindi:

## **DISPONE**

che le mascherine o gli altri sistemi di protezione personale siano utilizzate nei modi corretti e quindi nel metterli e toglierli ogni persona dovrà:

a) prima di indossare guanti e mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica;

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

- b) coprire con la mascherina bocca e naso assicurandosi che la stessa sia integra e che aderisca bene al volto;
- c) evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa; nel caso in cui la si tocchi, occorre lavarsi previamente le mani;
- d) sostituirla quando diventa umida, con una nuova e non utilizzarla se è una mascherina monouso;
- e) per togliere la mascherina occorre prenderla dall'elastico e non toccare la parte anteriore della stessa; se monouso gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani;
- f) qualora non sia stato possibile reperire mascherine, e solo in questo caso, sarà consentito utilizzare momentaneamente altri sistemi di protezione della bocca e del naso, anche se creati artigianalmente dall'utilizzatore, compreso sciarpe, foulard o altro purché in modo corretto, adottando le principali misure e informazioni di protezione personale sopra indicate.

### **RICORDA DI:**

- applicare scrupolosamente le linee guida qui allegate;
- lavarsi spesso le mani;
- evitare abbracci, strette di mano e il contatto ravvicinato con persone mantenendo sempre una distanza interpersonale di almeno un metro;
- garantire l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto monouso, evitando sempre il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri o altri beni;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- non assumere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal proprio medico curante;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

### **AVVERTE**

in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 2, DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Liguria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio ed è fatto ordine a chiunque di osservarla e a chi spetti di farla osservare.

Copia della presente Ordinanza è comunicata all'Ufficio Territorio del Governo, alla Questura, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale.

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Ventimiglia, 03/06/2020

**Il Sindaco**

*Gaetano Scullino / INFOCERT SPA*

---

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**

Piazza della Libertà 3 – 18039 VENTIMIGLIA – Provincia di Imperia – Tel. 0184 2801 – Fax 0184 352581  
Sito Internet: [WWW.comune.ventimiglia.it](http://WWW.comune.ventimiglia.it) – E-Mail Certificata: [comune.ventimiglia@legalmail.it](mailto:comune.ventimiglia@legalmail.it)  
P. IVA / C.F. : 00247210081